

REPUBBLICA ITALIANA

N.6309/03REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4259 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

ANNO 1998

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 4259/1998, proposto dalla signora
Gabriella Fiorito, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
D'Arienzo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Brenta n.
2/A, presso lo studio dell'avv. Isabella Stoppani,

CONTRO

Il Comune di Quiliano, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliato
in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Natoli che lo difende e lo rappresenta unitamente
all'avv Luigi Cocchi,

per l'annullamento e la riforma

previa sospensione, della sentenza del T.A.R. Liguria –
sez. II, n. 242 del 30.06.1997.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Quiliano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27.05.03, relatore il consigliere
Michele Corradino;

Uditi i difensori come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tar Liguria in parte rigettava e in parte dichiarava improcedibile il ricorso con il quale l'odierna appellante, ex ragioniere del Comune di Quiliano, impugnava i provvedimenti di sospensione e poi di destituzione dal servizio emanati in seguito a procedimento disciplinare per fatti oggetti di un processo penale risalenti al 1983.

La suddetta sentenza è stata appellata dalla signora Fiorito.

Il Comune di Quiliano si è costituito per resistere all'appello.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il terzo motivo d'impugnazione, l'odierna appellante, lamenta il vizio di incompetenza inficiante il provvedimento di destituzione.

In particolare, l'appellante sostiene che il procedimento disciplinare, come tutti i procedimenti amministrativi, è regolato dal principio "*tempus regit actum*" e, al tempo in cui il Sindaco deliberava di sottoporre la ricorrente a procedimento disciplinare vigeva il Regolamento Organico del Comune il cui art.87 attribuisce il potere di iniziativa disciplinare al Consiglio comunale o alla Giunta municipale.

Sul punto ha ritenuto invece la sentenza appellata che il vizio fosse stato sanato dalla legge n. 142 del 1990, di riforma delle autonomie locali, era entrata in vigore il 13.06.1990 applicabile alla fattispecie benché ius superveniens. L'eccezione è fondata.

Infatti, il principio "*tempus regit actum*" è un principio che trova generale applicazione al procedimento amministrativo il quale, pertanto, viene regolato dalle disposizioni in vigore al tempo nel quale i relativi atti sono stati perfezionati.

Al riguardo costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello per il quale la legittimità di un atto amministrativo, anche per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, va valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua emanazione ("*tempus regit actum*"), e non assume rilievo, al riguardo, la normativa sopravvenuta.

La legittimità di un provvedimento amministrativo va insomma valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non potendo quest'ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (Cons. Stato, Sez. IV, 30/09/2002, n. 4994; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 02/04/2002, n. 1815; Cons. Stato, Sez. IV, 26/09/2001, n. 5077 ; Cons. Stato, Sez. IV, 03/03/2000, n. 1126 ; Cons. Stato, Sez. IV, 03/03/1997, n. 181; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Consult., 15/06/1993, n. 316; Cons. Giust. Amm. Sic., 10/05/1988, n. 87 ; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1994, n. 11268);

Proprio nella materia che in questione, peraltro, è stato affermato che “in materia disciplinare, le norme sulla competenza sono di regola quelle vigenti al momento in cui viene assunta la sanzione disciplinare”; tale regola generale può essere derogata solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui “ai fini dell'individuazione della disposizione sanzionatoria più favorevole, gli istituti procedurali preesistenti ad essa collegabili influiscano nel dare alla disposizione un carattere di diverso rigore, in senso vantaggioso” (Cons. Stato, Sez. VI, 31/07/1987, n. 503).

Il provvedimento è stato pertanto assunto da organo incompetente e per tale ragione, assorbito quant'altro,

l'appello va accolto con conseguente annullamento della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza appellata e accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 27 maggio 2003, con l'intervento dei sigg.ri

Emido Frascione	presidente,
Francesco D'Ottavi	consigliere
Claudio Marchitello	consigliere,
Giuseppe Cerreto	consigliere.
Michele Corradino	consigliere estensore,

L'ESTENSORE

F.to Michele Corradino

IL PRESIDENTE

F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 Ottobre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale